

Nel contempo gli Stati membri interessati trasmettono alla Commissione il progetto di statuto dell'agenzia. Quest'ultimo contiene, tra l'altro, una procedura di assunzione del personale che offra garanzie sufficienti per la realizzazione degli scopi di cui all'articolo 2, paragrafo 3.

Entro trenta giorni, la Commissione può chiedere allo Stato membro, fatta salva la responsabilità del medesimo, qualsiasi modificazione del bilancio e del programma ritenuta necessaria e comunica le sue eventuali osservazioni in merito allo statuto.

2. Il programma di attività e il bilancio per l'anno 1993 vengono approvati dallo Stato membro entro il 31 maggio 1993.

3. Dopo ricezione del progetto di programma d'attività per l'anno 1993 e del progetto di bilancio, sulla base di quest'ultimo, la Commissione può anticipare agli Stati

membri interessati, per agevolare la costituzione dell'agenzia, l'importo delle spese di costituzione della medesima.

Articolo 9

Gli Stati membri interessati provvedono, mediante gli strumenti esistenti, all'esecuzione dei controlli previsti dalla normativa comunitaria fino al momento in cui l'agenzia è in grado di svolgere tutte le attività e i controlli che le sono affidati.

Articolo 10

Gli Stati membri comunicano alla Commissione i provvedimenti adottati nell'ambito del presente regolamento.

Articolo 11

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 gennaio 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione